



CEPPELLINI LUGANO & ASSOCIATI

## TAX & LEGAL NEWS



Numero 16 del 3 settembre 2018

### IN QUESTO NUMERO

#### LEGISLAZIONE

Un DPCM regola il credito d'imposta per investimenti pubblicitari

Obbligo di comunicazione degli schemi fiscali "a rischio" da parte degli intermediari

#### INTERPRETAZIONI

Industria 4.0: l'interconnessione per le macchine utensili

Dal 1 settembre saranno pubblicate le risposte agli interpelli

Il conferimento di ramo di azienda da stabile organizzazione a soggetto residente avviene in neutralità

#### GIURISPRUDENZA

E' responsabile il sindaco che non vigila sui contratti sfavorevoli alla società

Per dedurre i costi dell'immobile in comodato occorre la data certa del contratto

L'atto è redatto per corrispondenza anche senza l'invio postale

La presunzione di utili al socio non opera in caso di recesso in corso d'anno

Le scelte di bilancio sono sempre sindacabili dal Fisco

Senza organizzazione, il conferimento di ramo d'azienda è riqualificabile in conferimento di beni

#### DOTTRINA

Il centro studi Intesa Sanpaolo analizza l'istituto del Gruppo Iva

Analisi delle linee di intervento OCSE, USA e UE sulla fiscalità internazionale

## BILANCIO E DIRITTO SOCIETARIO

### GIURISPRUDENZA

#### **E' responsabile il sindaco che non vigila sui contratti sfavorevoli alla società**

La Corte di Cassazione ha affrontato il tema della responsabilità dei sindaci nei confronti dei terzi nel caso di una società fallita. Nella fattispecie, il comportamento al centro dell'indagine riguarda la stipula di contratti preliminari di vendita di immobili ad un corrispettivo ampiamente inferiore al valore di mercato degli stessi. Il mancato esame delle condizioni sfavorevoli alla società nella fissazione del prezzo e della rateazione del pagamento rappresenta una condotta omissiva. Secondo i giudici, infatti *“la configurabilità dell'inosservanza del dovere di vigilanza, imposto ai sindaci dall'art. 2407, secondo comma, c.c., non richiede l'individuazione di specifici comportamenti che si pongano espressamente in contrasto con tale dovere, ma è sufficiente che essi non abbiano rilevato una macroscopica violazione o comunque non abbiano in alcun modo reagito di fronte ad atti di dubbia legittimità e regolarità, così da non assolvere l'incarico con diligenza, correttezza e buona fede, eventualmente anche segnalando all'assemblea le irregolarità di gestione riscontrate o denunciando i fatti al Pubblico Ministero per consentirgli di provvedere ai sensi dell'art. 2409 c.c. (Cassazione, n. 13517/2014; ordinanza n. 16314/2017).”*

*Cassazione, Sentenza 25.7.2018 n. 19743*

## IMPOSTE SUI REDDITI

### LEGISLAZIONE

#### **Un DPCM regola il credito d'imposta per investimenti pubblicitari**

E' stato approvato il decreto con le disposizioni attuative del credito d'imposta sugli investimenti incrementali in campagne pubblicitarie (articolo 57-bis del DL 50/2017).

Il provvedimento disciplina in otto articoli i seguenti aspetti:

- oggetto
- soggetti beneficiari
- investimenti ammissibili
- limiti e condizioni dell'agevolazione
- procedura di accesso
- controlli e cause di revoca
- disposizioni finanziarie
- disposizioni transitorie

I soggetti interessati dovranno presentare nel periodo dal 22 settembre al 22 ottobre 2018 le comunicazioni relative agli investimenti del 2017 (effettuati dal 24 giugno e con esclusione di radio e tv) e del 2018.

*Presidenza Consiglio dei Ministri, Decreto 16 maggio 2018 n. 90*

## INTERPRETAZIONI

### Industria 4.0: l'interconnessione per le macchine utensili

Il Ministero dello Sviluppo economico ha diramato la circolare 1.8.2018 n. 295485, contenente chiarimenti sul requisito dell'interconnessione per alcuni beni strumentali del primo gruppo dell'allegato A alla legge istitutiva dell'agevolazione. Per essi, il vincolo del *caricamento da remoto di istruzioni e/o part program* potrebbe risultare non necessario o, per così dire, non conferente sul piano strettamente tecnico. Può essere questa la situazione, ad esempio, di alcune macchine utensili - quali trince, taglierine, seghe circolari, trapani, frantoi e mulini di macinazione - che, in quanto progettate per un unico ciclo di lavoro o per un'unica lavorazione completamente standardizzata, non necessitano di ricevere istruzioni operative né in relazione alla sequenza (temporale e/o logica) delle attività o delle azioni da eseguire, né in relazione ai parametri o alle variabili di processo.

In tali casi, è, al contrario, sufficiente che il bene sia in grado di trasmettere dati in uscita, funzionali, a titolo esemplificativo, a soddisfare i requisiti ulteriori di telemanutenzione e/o telediagnosi e/o controllo in remoto e di monitoraggio continuo delle condizioni di lavoro e dei parametri di processo.

*Ministero Sviluppo economico, Circolare 1.8.2018 n. 295485*

### Magazzini autoportanti: come individuare gli investimenti con iperammortamento

La caratteristica peculiare dei magazzini autoportanti risiede nella particolare struttura del magazzino, ossia la scaffalatura asservita dagli impianti automatici di movimentazione, che costituisce, al contempo, parte del sistema costruttivo dell'intero fabbricato, progettata e realizzata per assolvere la funzione di struttura portante, a cui sono direttamente connessi gli elementi di copertura e di tamponatura, così da realizzare un vero e proprio edificio.

Secondo le Entrate, sono agevolabili con il super/iper ammortamento le sole componenti impiantistiche dei magazzini autoportanti, ossia le componenti escluse dalla determinazione della rendita catastale. Si tratta in particolare dei sistemi di automazione della movimentazione dei materiali stoccati (traslo-elevatori, satelliti, carrelli LGV a guida laser, ecc.) costituiscono componenti annoverabili tra i "macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo". Non sono agevolabili, al contrario, le scaffalature e gli impianti antincendio.

*Agenzia delle Entrate, Risoluzione 9.8.2018 n. 62*

## GIURISPRUDENZA

### L'economicità del costo deve essere valutata con riferimento all'intera operazione

La Cassazione ha esaminato il caso di una società che cedeva (a mezzo di società di leasing) ad una propria controllata "casse mobile" (di cui era costruttore); la controllata, a sua volta, noleggiava le casse alla contribuente, che le concedeva in comodato gratuito ai propri clienti in attesa della consegna delle casse che avevano ordinato.

La Corte, dopo aver ricordato che con riferimento ai rapporti infragruppo l'inerenza del costo è agganciata ai concetti di coerenza e utilità economica, ha condiviso l'operato della CTR, la quale ha indicato la necessità d'apprezzare il profilo dell'economicità dell'operazione considerando i vantaggi

che da essa hanno tratto, nel loro insieme, tutte le società appartenenti al medesimo gruppo d'impresе. Nel caso di specie, l'operazione aveva prodotto, singolarmente considerata, un risultato contabile negativo, ma complessivamente un saldo positivo, perché la disponibilità delle casse mobili aveva consentito alla contribuente d'approntare un servizio più completo ai propri clienti, fornendo loro le casse provvisorie, con un maggiore ricarico del prezzo di vendita (comprensivo della remunerazione per l'uso gratuito).

*Cassazione, Ordinanza 30.07.2018 n. 20113*

## **Per dedurre i costi dell'immobile in comodato occorre la data certa del contratto**

La Sentenza 18934 del 17 luglio 2018 considera la ripresa fiscale dei costi dedotti da una impresa in relazione ad un immobile detenuto in comodato ed utilizzato come sede. Secondo la suprema corte, la deducibilità è condizionata alla esistenza di una data certa del contratto di comodato. Ove non fosse stato registrato il contratto, non è sufficiente la presentazione di una variazione di sede all'ufficio Iva con data retroattiva. La sentenza rinvia l'esame della situazione probatoria alla commissione di secondo grado, al fine di valutare altri elementi rilevanti (ad esempio, l'avvenuta indicazione dell'esistenza del contratto di comodato nelle relazioni al bilancio di esercizio).

*Cassazione, Sentenza 17.7.2018 n. 18934*

## **Gli interessi passivi sostenuti per finanziare gratuitamente la controllata sono indeducibili**

La Commissione tributaria di Vicenza ha confermato la rettifica operata dall'agenzia delle entrate ad una società controllante che ha utilizzato le somme ricevute in prestito da una banca per erogare un finanziamento infruttifero ad una società controllata. Le argomentazioni dell'ufficio, che sono state ritenute valide, si basano sostanzialmente sul fatto che il finanziamento infruttifero rappresenta una operazione anti economica, il cui unico scopo è quello di "spostare" gli interessi passivi sulla controllante, che li può dedurre integralmente, evitando il finanziamento diretto dalla banca alla controllata, che non potrebbe esercitare la deduzione immediata degli oneri finanziari per incapienza di ROL (articolo 96 del Tuir). A nulla vale, secondo i giudici, la considerazione che gli interessi non dedotti dalla controllata sarebbero comunque stati rinviati ai successivi anni, dato che prevale la norma che attribuisce obbligazione tributaria autonoma a ciascun periodo di imposta.

*Commissione Tributaria Provinciale Vicenza, Sentenza 24.1.2018 n. 76/2/18*

## **IVA**

### **📄 DOTTRINA**

## **Il centro studi Intesa Sanpaolo analizza l'istituto del Gruppo Iva**

La circolare 1.8.2018 n. 5 del Consorzio studi e ricerche fiscali del Gruppo Intesa Sanpaolo è dedicata all'esame del nuovo istituto del Gruppo Iva. Oltre all'esame delle norme comunitarie e domestiche e delle regole specifiche di funzionamento dell'istituto, la circolare prende in considerazione le incertezze interpretative che possono sorgere nell'ipotesi di violazione del principio "all in all out".

*Consorzio studi e ricerche fiscali Gruppo Intesa Sanpaolo, Circolare Informativa 1.8.2018 n. 5*

## ALTRE IMPOSTE

### GIURISPRUDENZA

#### L'atto è redatto per corrispondenza anche senza l'invio postale

L'elemento che differenzia la scrittura privata dallo scambio di corrispondenza è il fatto che la prima riporta congiuntamente la volontà delle parti, mentre nel secondo ogni documento contiene la manifestazione di una singola parte.

Questo principio generale non richiede l'invio postale dei documenti. La Cassazione conclude infatti che *«non è necessario che il «rapporto epistolare» si attui esclusivamente mediante «lettere spedite e ricevute» (come si legge negli avvisi di accertamento riprodotti nel ricorso), perché a tale modalità va equiparata quo ad effectum anche lo scambio delle dichiarazioni unilaterali effettuato brevi manu, il che rende del tutto irrilevante, per un verso, la mancanza della «prova dell'avvenuta trasmissione tra le parti» di quelli che la stessa amministrazione finanziaria ammette trattarsi di «documenti [...] redatti in forma di lettera commerciale come proposta e accettazione» e, per altro verso, la circostanza che le società abbiano la stessa sede sociale; al riguardo è appena il caso di rilevare che l'Ufficio finanziario avrebbe potuto addurre le medesime argomentazioni nell'ipotesi inversa, ovvero di comprovata spedizione delle lettere contenenti la proposta e l'accettazione ilei finanziamento, perché anche in tal caso, l'identità eli sede sociale e di legale rappresentante delle società interessate avrebbero consentito, secondo la tesi prospettata dalla ricorrente, di far comunque «supporre che le parti abbiano scientemente predisposto i documenti con l'apparente forma del contratto formato per corrispondenza per sottrarsi all'obbligo della registrazione» (così negli avvisi di accertamento)».*

Cassazione, Ordinanza 26.7.2018 n. 19799

## ACCERTAMENTO E CONTENZIOSO

### INTERPRETAZIONI

#### Dal 1° settembre saranno pubblicate le risposte agli interpelli

Il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n. 185630 del 7.8.2018 prevede che siano rese pubbliche le risposte agli interpelli presentati dai contribuenti. Nei casi di maggiore contenuto innovativo, la diffusione avverrà a mezzo di circolari o di risoluzioni, in altri casi la pubblicazione delle risposte avverrà nella banca dati del servizio di documentazione economica e finanziaria, oltre che nel sito internet dell'Agenzia delle Entrate, in una apposita sezione.

La novità riguarda le risposte rilasciate a partire dal 1 settembre 2018.

Agenzia delle Entrate, Provvedimento 7.8.2018 n. 185630

### GIURISPRUDENZA

#### La presunzione di utili al socio non opera in caso di recesso in corso d'anno

Se vengono accertati maggiori utili non dichiarati ad una società di capitali a ristretta base societaria, l'imputazione dei redditi ai soci non può riguardare quelli di essi che non risultano più tali al termine del periodo di imposta. La Cassazione sostiene infatti che *«benché nel caso che occupa si tratti non di utili*

*risultanti da bilancio ma di utili extrabilancio, vale comunque il principio (...) per cui non è giustificabile la imputazione del maggior reddito societario, ai soci receduti in corso d'anno, in rapporto al periodo di partecipazione, posto che la maturazione del reddito da parte della società non avviene necessariamente secondo un criterio costante ed uniforme nel tempo”.*

*Cassazione, Ordinanza 30.7.2018 n. 20126*

## **Le scelte di bilancio sono sempre sindacabili dal Fisco**

Il bilancio non proviene da pubblico ufficiale e non fa fede fino a querela di falso, cosicché la sua correttezza e veridicità può essere contestata dall'Agenzia delle entrate senza che ne sia previamente accertata la falsità in sede penale o civile. Sulla base di questo principio, la Corte di Cassazione ha ritenuto valido l'operato dell'Amministrazione che ha disconosciuto l'appostazione di un immobile tra le rimanenze di merci anziché nell'attivo immobilizzato (con effetti sull'applicazione della disciplina delle società non operative). Pertanto, indipendentemente dall'esperimento di una specifica azione di disconoscimento del bilancio, *“il giudice tributario investito del ricorso del contribuente contro un avviso di accertamento che si fondi sulla riclassificazione delle poste del bilancio è tenuto a valutare, sulla scorta delle risultanze di causa, se detta riclassificazione debba o meno ritenersi corretta e sia idonea a giustificare la maggiore pretesa impositiva od il diniego di rimborso.”*

*Cassazione, Ordinanza 24.8.2018 n. 21106*

## **OPERAZIONI STRAORDINARIE**

### **INTERPRETAZIONI**

## **Il conferimento di ramo di azienda da stabile organizzazione a soggetto residente avviene in neutralità**

La Risoluzione della Agenzia delle Entrate 9.8.2018 n. 63 ha preso in considerazione un caso molto particolare: un soggetto non residente detiene in Italia un ramo di azienda attraverso una propria stabile organizzazione, ed intende conferirlo ad una sua partecipata, che è una società di capitali di diritto italiano.

La risoluzione conferma che, nel rispetto dei requisiti richiesti dalle norme, l'operazione di conferimento avviene in regime di neutralità fiscale.

*Agenzia delle Entrate, Risoluzione 9.8.2018 n. 63*

### **GIURISPRUDENZA**

## **Senza organizzazione, il conferimento di ramo d'azienda è riqualificabile in conferimento di beni**

L'articolo 20 del Dpr 131/86 è applicabile ad una operazione di conferimento che riguarda un bene immobile (successivamente locato dalla conferitaria alla conferente), i mobili in esso contenuti e il contratto di lavoro di due dipendenti (con mansioni amministrative). Con articolate motivazioni, la Cassazione ritiene corretta la riqualificazione del negozio come conferimento di singoli beni. L'elemento fondante della sentenza è la mancata dimostrazione di qualsiasi profilo di organizzazione tra i beni conferiti, che rende impossibile definirli come complesso di beni organizzati costituenti un ramo di azienda.

Cassazione, Ordinanza 8.6.2018 n. 14999

## Nelle operazioni di leveraged buy out il finanziamento alla partecipata non può essere riqualificato in conferimento di capitale

L'Ufficio non può riqualificare un finanziamento intercompany attribuendogli natura di conferimento di capitali, se non ricorrendo a mezzi di prova rigorosi (assenti nella fattispecie). Sono pertanto deducibili gli interessi passivi imputati al bilancio della società finanziata.

Commissione Tributaria Regionale Liguria, Sentenza 12.4.2018 414/1/18

## Conferimento di azienda e cessione di quote non sono riqualificabili in cessione di azienda

Seppure in presenza di ampia giurisprudenza contraria, la Commissione Regionale della Lombardia ribadisce il contenuto di precedenti sentenze secondo le quali le modifiche all'articolo 20 del TUR hanno valore retroattivo. In ogni caso, anche tenuto conto della previgente formulazione dell'articolo 20, i giudici concludono che l'operazione presa in considerazione (conferimento di rami di azienda seguiti dalla cessione della partecipazione) non può essere riqualificata come negozio unitario di cessione di azienda.

Commissione Tributaria Regionale Lombardia, Sentenza 15.6.2018 n. 2772/13/18

## FISCALITÀ INTERNAZIONALE



### LEGISLAZIONE

## Obbligo di comunicazione degli schemi fiscali "a rischio" da parte degli intermediari

Sul sito Internet del Ministero dell'Economia e delle Finanze è stata pubblicata la bozza del Dlgs di attuazione della Direttiva 2018/822/UE. Il provvedimento, tra gli altri aspetti, riguarda anche la comunicazione all'Agenzia delle Entrate dei dati delle operazioni internazionali che presentano rischi di erosione della base imponibile

E' oggetto di segnalazione il "meccanismo transfrontaliero", definito come uno schema, accordo o progetto, riguardante l'Italia e una o più giurisdizioni estere, qualora si verifichi almeno una delle seguenti condizioni:

- 1) non tutti i partecipanti allo schema, accordo o progetto risiedono, ai fini fiscali, nel territorio dello Stato;
- 2) uno o più partecipanti allo schema, accordo o progetto sono contemporaneamente residenti ai fini fiscali nel territorio dello Stato e in una o più giurisdizioni estere;
- 3) uno o più partecipanti allo schema, accordo o progetto svolgono la propria attività in una giurisdizione estera tramite una stabile organizzazione ivi situata e lo schema, accordo o progetto riguarda almeno una parte dell'attività della stabile organizzazione;
- 4) uno o più partecipanti allo schema, accordo o progetto, senza essere residenti ai fini fiscali o avere una stabile organizzazione in una giurisdizione estera, svolgono in tale giurisdizione la propria attività in maniera tale da ivi configurare una stabile organizzazione;

5) lo schema, accordo o progetto può alterare la corretta applicazione delle procedure sullo scambio automatico di informazioni o sull'identificazione del titolare effettivo.

*MEF, bozza di decreto legislativo di attuazione della Direttiva 2018/822/UE*

## DOTTRINA

### **Analisi delle linee di intervento OCSE, USA e UE sulla fiscalità internazionale**

La circolare Assonime offre una panoramica generale sulle linee di impostazione e di intervento dell'OCSE, degli USA e dell'UE in merito ai principi di coerenza internazionale per la fiscalità delle imprese c.d. globali; dei gruppi, cioè, che operano a livello transnazionale come un'unica impresa altamente integrata. Si tratta di linee di intervento che risultano, per molti aspetti, non convergenti ed anzi foriere, forse, di imminenti conflitti.

In questo contesto, vengono esaminate oltre alle problematiche delle imprese c.d. *hi-tech*, anche, più in generale, le c.d. operazioni aggressive dei gruppi transnazionali, talune delle quindici Azioni del pacchetto BEPS che si occupano di coerenza e coordinamento interstatale – dagli ibridi alle CFC – nonché le direttive ATAD 1 e ATAD 2 – di imminente attuazione – e le misure più significative della recente riforma statunitense.

*Assonime, Circolare 1.8.2018 n. 19*